









POR FSE 2007/2013 - FONDO PISL-POIC DIRETTIVE DI ATTUAZIONE FASE II

Presentazione di progetti da parte dei beneficiari dei POIC dei Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti











Indice

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 1. SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 2. CASI DI ESCLUSIONE	6
ART. 3. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA ED AZIONI AMMISSIBILI	8
ART. 4. SPESE AMMISSIBILI	8
ART. 5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	10
ART. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ART. 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	12
ART. 8. CRITERI DI SELEZIONE	13
ART. 9. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	14
ART. 10. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	
ART. 11. INCASSO E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO	
ART. 12. MONITORAGGIO	16
ART. 13. REVOCA	16











PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti Direttive di Attuazione sono relative alla **Fase II del Fondo PISL-POIC FSE**, riguardante la selezione dei Beneficiari finali degli interventi dei POIC sulla base dei progetti presentati dai Comuni ed approvati nella FASE I e con le modifiche derivanti dalla manifestazione di interesse per la partecipazione alla riapertura della FASE I dedicata **ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti**, a valere sul relativo Avviso pubblico pubblicato in data 12 marzo 2015.

L'intervento è attuato in coerenza con quanto definito nel POR FSE 2007-2013, nei Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali, nella normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato.

Le presenti Direttive di Attuazione sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Regolamento (UE) 1310/2011 del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
- Regolamento (UE) 1236/2011 del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21 febbraio 2011 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF 10-0014-04-EN e successiva modificazione COCOF 10-0014-05-EN);
- Regolamento (CE) N. 1081/2006 Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;











- Accordo di finanziamento sottoscritto dall'Autorità di Gestione del POR FSE e dalla SFIRS S.p.A, stipulato in data 11 marzo 2015;
- Piano Operativo sottoscritto dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 Sardegna e da SFIRS;
- Direttive di attuazione del POIC per la riapertura Fase I dedicata ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti, sottoscritte dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 Sardegna e da SFIRS il 11 marzo 2015.

Ai fini delle presenti Direttive si applicano le definizioni di seguito elencate:

- POIC: Progetti Operativi per l'Imprenditorialità Comunale;
- Soggetti non bancabili: soggetti considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti finanziari del
 settore finanziario tradizionale poiché non soddisfano il requisito di "bancabilità" ossia di capacità di
 rimborso derivante dall'esame della storia creditizia ed altre variabili come, ad esempio, l'ammontare
 del reddito percepito, la possibilità di offrire garanzie formali, la situazione contrattuale, qualsiasi altra
 informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito;
- Start-up: iniziative imprenditoriali che hanno avviato l'attività entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda da parte dei beneficiari (Fase II);
- Con "Nuovo imprenditore" si intende:
 - a) **nel caso di nuove iniziative imprenditoriali**, titolare di impresa da non più di 36 mesi all'atto di presentazione della domanda da parte dei beneficiari (Fase II), che non ricopra incarichi amministrativi (titolare e/o socio) in altre imprese;
 - b) nel caso di iniziative imprenditoriali già in essere, titolare di impresa da non più di 36 mesi all'atto di presentazione della domanda da parte dei beneficiari (Fase II); tale imprenditore può avere ricoperto incarichi amministrativi (titolare e/o socio) in altre imprese, purché gli incarichi amministrativi siano cessati da oltre 36 mesi;
- Microimpresa: è definita come un'impresa unica che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata su Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003 (così definite anche nell'allegato 1 del Reg 651/2014);
- Piccola impresa: è definita come un'impresa unica che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superi 10 milioni di euro - Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata su Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003 (così definite anche nell'allegato 1 del Reg 651/2014);
- Media impresa: è definita come un'impresa unica che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superino rispettivamente 50 milioni di euro e 43 milioni di euro,
 Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata su Gazzetta ufficiale
 L 124 del 20.05.2003 (così definite anche nell'allegato 1 del Reg 651/2014);











- Grande impresa: impresa che non soddisfa i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014, il cui organico sia superiore a 250 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale sia superiore rispettivamente a 50 milioni di euro ed a 43 milioni di euro;
- **Giovani:** soggetti appartenenti alla fascia d'età dai 18 ai 40 anni compiuti alla data di presentazione della domanda da parte dei beneficiari (Fase II);
- Nel Reg. 1407/2013 è stato introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione infatti sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Al Comma 2 art. 2 del Reg. 1407/2013 per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- Regolamento di incentivi all'imprenditorialità e/o sgravi fiscali: regolamento approvato con Delibera di Giunta/Consiglio Comunale, presentato in Fase I e adeguato rispetto ai contenuti del POIC approvato (o adottato se presentato in bozza), in favore delle imprese che intendano localizzarsi in una specifica area e in settori individuati dal Comune, che preveda incentivi e/o sgravi fiscali su imposte comunali;
- Investimenti innovativi con particolare riferimento all'"innovazione organizzativa": introduzione di cambiamenti nella struttura organizzativa, nelle modalità di gestione e negli strumenti tecnico contabili di un'impresa.

ART. 1. SOGGETTI BENEFICIARI

Per gli interventi finanziati nell'ambito dei POIC, i beneficiari saranno principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese .

I beneficiari delle Azioni sono imprenditori e nuovi imprenditori che operano/intendono operare nei territori dei Comuni il cui POIC è stato approvato a seguito della procedura di evidenza pubblica di cui alla Fase I e, confermato o integrato in seguito alla riapertura della Fase I dedicata ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti, che abbiano adottato il Regolamento di incentivi all'imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali.

I beneficiari verranno selezionati da SFIRS sulla base di procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei settori individuati in ciascun POIC così come indicato nel successivo art. 3.











Verrà assegnato un punteggio prioritario ai giovani, alle donne e ai nuovi imprenditori, come richiamato all'art.8 delle presenti Direttive.

ART. 2. CASI DI ESCLUSIONE

I casi di esclusione delle domande di accesso al Fondo verranno dettagliati negli Avvisi pubblicati.

Sono in ogni caso escluse le domande presentate da:

- <u>soggetti</u> non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e coloro che presentano domanda relativa a settori o tipologie di azioni non previsti nel POIC del Comune interessato;
- imprese che non abbiano sede operativa nel Comune interessato;
- imprese già attive che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, CCIAA;
- imprese già operative che non abbiano una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito;
- persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti Istituito presso il Registro delle Imprese; nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile bancaria;
- persone fisiche e/o persone giuridiche proprietarie di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) o beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso;
- imprese che al momento della presentazione della domanda e definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- coloro che abbiano già usufruito, e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella rivestita dalla beneficiaria (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa), di un precedente intervento a valere sul Fondo PISL-POIC FSE.











I finanziamenti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite all'art. 4.3 del Regolamento UE n. 1407/2013.

Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- industria carbonifera di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primari dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:
 - o qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- ulteriori settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (v. art. 1 del Regolamento);
- ulteriori settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione n.651/2014.

Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività di organizzazioni associative (ATECO 2007, Sezione S divisione 94);
- le attività di commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (ATECO 2007, Sezione G, categoria 47.99.2);
- le imprese uniche già costituite ai sensi dell'art. 1 che abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime de minimis, che cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00.

Non verranno inoltre considerati ammissibili:

domande aventi ad oggetto Azioni i cui costi siano stati oggetto di precedenti finanziamenti;











- domande presentate con modalità o in un formato differente da quello indicato nelle presenti Direttive e nell'Avviso di riferimento;
- casi di mancata trasmissione a SFIRS della domanda cartacea, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, completa della documentazione obbligatoria indicata in calce al modulo di domanda, entro i sette giorni successivi all'invio telematico, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, o posta certificata con firma digitale all'indirizzo indicato nelle presenti Direttive e nell'Avviso di riferimento;
- più domande presentate dagli stessi soggetti per ciascun POIC.

ART. 3. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA ED AZIONI AMMISSIBILI

I settori di intervento ammissibili sono quelli individuati dai Comuni nella riapertura della Fase I, dettagliati e distinti per ciascun Comune in un apposito allegato all'Avviso di riferimento.

Per garantire la coerenza delle proposte progettuali dei singoli beneficiari con il piano di Sviluppo territoriale dei Comuni i cui POIC sono stati selezionati, i Comuni di riferimento renderanno disponibile per la consultazione i seguenti documenti: 1) la versione integrale del POIC approvato corredata della Manifestazione di interesse presentata; 2) Regolamento in favore delle imprese che intendano localizzarsi nel territorio comunale e in settori individuati dal Comune, che prevede incentivi e/o sgravi fiscali su imposte comunali, approvato con Delibera di Giunta/Consiglio, privo di elementi di incongruenza, anche parziale, con il POIC approvato e/o debitamente integrato

Le proposte possono essere presentate esclusivamente secondo le modalità descritte al successivo art. 6 e potranno avere una dimensione finanziaria compresa tra un minimo di 15.000,00 Euro e un massimo di 50.000,00 Euro in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4.

ART. 4. SPESE AMMISSIBILI

Conformemente all'ammissibilità delle spese ed alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (CE) 1081/2006, e dal POR Sardegna 2007-2013 e coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e con la normativa comunitaria in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, saranno considerate ammissibili al finanziamento dell'iniziativa POIC le spese afferenti ai progetti presentati coerentemente con le indicazioni fornite dagli artt. 1, 2, 3 delle presenti Direttive, tra cui :

- le spese di funzionamento e di gestione le spese per l'occupazione di nuove risorse umane e le spese generali strettamente connesse all'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla realizzazione di un nuovo progetto di sviluppo nell'ambito di iniziative esistenti;
- le spese per risorse umane inerenti oneri e retribuzioni sono ammissibili solo qualora su quella risorsa umana non siano già stati concessi sgravi contributivi (es.: Legge 407/90, Legge n. 68/99, Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 e Decreto Legge del 9 febbraio 2012 n. 5 agevolazione fiscale "credito d'imposta", job act, apprendistato, altri riferimenti di Legge), o bonus assunzionali in











base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa; i posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento devono soddisfare le seguenti condizioni:

- sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta;
- le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma degli opifici, saranno ammissibili nell'ambito della complementarietà con il FESR di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) 1083/2006, solo se direttamente connesse all'attività d'impresa e comunque fino ad un massimo del 25% del finanziamento del progetto di riferimento.

In particolare le spese per l'acquisto di beni usati sono ammissibili se rispettano le seguenti condizioni:

- il venditore attesta tramite dichiarazione l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici:
- il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;
- le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del progetto e conformi alle norme e agli standard applicabili, anche in materia di sicurezza.

In particolare nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 delle presenti Direttive, per coloro che opteranno per il ricorso al Regolamento (UE) n. 651/14, ai sensi dell'art. 17, comma 3, gli investimenti ammissibili dovranno inoltre ricadere in una delle seguenti fattispecie:

- in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - o lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Sono **escluse** dal finanziamento le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa.

I progetti presentati da imprese esistenti da oltre 12 mesi, consistenti in sole spese di funzionamento, di gestione e generali non sono finanziabili.











Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e art. 11.2 del Regolamento CE 1081/2006, sono <u>altresì</u> <u>escluse</u> le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

<u>Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda da parte dei beneficiari (Fase II).</u>

Qualora dovessero intervenire modifiche normative o orientamenti da parte delle Istituzioni Comunitarie e/o Nazionali competenti, la Regione Autonoma della Sardegna si riserva il diritto di modificare o integrare le condizioni previste nel presente documento. Gli interessati dovranno fare riferimento alle nuove disposizioni per le domande presentate; per le domande già inoltrate rimane salvo ed impregiudicato il diritto del richiedente ad adeguare quanto già dichiarato alle nuove disposizioni, fermo restando il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione in via telematica della domanda originaria.

In caso di approvazione della domanda di finanziamento, le spese ammissibili elencate dal soggetto proponente nella domanda di partecipazione potranno essere modificate e/o rimodulate solo previa comunicazione e giustificazione delle modifiche stesse a Sfirs, che si riserva di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche presentate.

ART. 5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Trattasi di mutui caratterizzati come di seguito indicato:

Entità: importo minimo: Euro 15.000

importo massimo: Euro 50.000

<u>Durata massima</u>: 60 mesi.

Tasso: 0%

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari

al tasso legale.

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dalla stipula del

contratto (12 mesi per le imprese costituende alla data di presentazione della

domanda da parte dei beneficiari).

Modalità di pagamento: rimessa diretta con addebito sul conto corrente.











Garanzie:

personali, anche collettive (parziali o in solido), reali, patrimoniali e finanziarie in funzione del grado di rischio dell'operazione.

Il beneficiario potrà scegliere, mediante compilazione degli appositi moduli di <u>scelta, se richiedere</u> che il contributo sia erogato scegliendo una delle seguenti opzioni alternative:

- ai sensi del Regolamento "de minimis", ove ricorrano le condizioni,
 oppure
- ai sensi del Regolamento n. 651/2014, secondo le regole previste da tale regime e in questo caso scegliendo l'opzione dell'art. 14 o dell'art. 17.

In entrambi i casi l'<u>Equivalente Sovvenzione Lordo</u> (ESL) sarà calcolato sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione stabilito dalla Commissione Europea, in vigore alla data di approvazione degli elenchi dei beneficiari POIC (Fase II). Affinché il finanziamento sia erogato ai sensi del Regolamento n. 651/2014:

- **nel caso di scelta ai sensi dell'art. 14** il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Si precisa che il regime di esenzione per gli aiuti regionali agli investimenti - alla luce della carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente - prevede per la Sardegna (area 107.3.c) le intensità massime di aiuto riportate in tabella, calcolate sui costi ammissibili:

Grande impresa	Media impresa	Piccola impresa
10%	20%	30%

L'intensità di aiuto in ESL non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

- nel caso di scelta ai sensi dell'art. 17 l'intensità di aiuto, ai sensi del comma 6, non supera il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
- l'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti, anche «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento.

ART. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione delle domande SFIRS emana avvisi in cui si specificano modalità e requisiti per la presentazione e criteri di selezione.

Gli avvisi sono pubblicati sui due principali quotidiani regionali e sui siti della Regione Autonoma Sardegna, di SFIRS SpA, sul portale Sardegna Lavoro e sul sito web dei Comuni ammessi alla Fase II di attuazione del Fondo PISL-POIC FSE.











<u>I Comuni i cui POIC sono stati approvati</u>, avranno cura di supportare le imprese e i destinatari che presenteranno le proprie istanze a valere sui POIC di pertinenza.

I soggetti interessati presentano, <u>a pena di esclusione</u>, la domanda a SFIRS in formato elettronico, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna nella Sezione bandi/avvisi, della SFIRS SpA e, ove possibile, dei Comuni di riferimento.

La compilazione della domanda e la relativa documentazione allegata obbligatoria di cui al presente articolo deve essere compilata da parte del 100% della compagine societaria. Infatti in caso di società dovranno essere inseriti i diversi proponenti e sarà obbligo allegare i relativi documenti specificati nell'Avviso di riferimento per ogni singolo proponente.

La stampa della domanda di finanziamento completa di tutta la documentazione obbligatoria richiesta elencata nell'Avviso di riferimento, , debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante, deve essere inviata, a **pena di esclusione**, entro i sette giorni successivi all'invio telematico, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, in ogni caso con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

ovvero per posta certificata con firma digitale all'indirizzo PEC:

sfirs@legalmail.it

Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e SFIRS ne dà tempestiva e motivata comunicazione ai diretti interessati e per conoscenza all'Autorità di Gestione.

SFIRS può comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell'analisi dell'istanza di finanziamento.

ART. 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

A seguito della ricezione di tutta la documentazione prevista negli Avvisi, SFIRS svolgerà l'attività di istruttoria per la selezione dei beneficiari, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, alla valutazione tecnico-economica-finanziaria e della cantierabilità dell'azione oggetto della domanda di contributo rimborsabile.

Per la *verifica di ammissibilità* delle istanze si procederà ad accertare:

- osservanza delle modalità di presentazione della domanda d'intervento;
- presenza della documentazione richiesta nell'Avviso;











- sottoscrizione e validità di tutta la documentazione presentata;
- presenza, da parte dei soggetti, dei requisiti stabiliti nelle presenti Direttive di Attuazione e nell'Avviso:
- assenza di altri casi di esclusione previsti dal precedente art. 2.

Per la *valutazione dei progetti* si procederà secondo i criteri di selezione riportati nell'art.8.

Nello specifico, si procederà nella seguente modalità:

SFIRS registra in ordine cronologico le domande presentate in via telematica ed effettua l'istruttoria tecnica e quella economico-finanziaria, seguendo il suddetto ordine cronologico, di tutte le domande pervenute nei tempi e con modalità prescritte all'art. 6.

SFIRS trasmette periodicamente all'Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato il modello istruttorio delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o non ammissibili al finanziamento.

L'Autorità di Gestione del POR FSE prende atto delle Relazioni Istruttorie pervenute e adotta la determinazione in merito alla concessione o al diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui sopra comunicando a ciascun proponente non ammesso i motivi di predetto diniego.

ART. 8. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di analisi dei progetti sono conformi ai "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" di cui all'art. 3.2.3 - altre tipologie di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza responsabile per il POR FSE il 16 maggio 2008 e modificati in data 6 settembre 2012.

Nello specifico, i criteri di analisi si articolano come segue:











Criterio	Sub criterio	Punteggio			
Contenuto del progetto imprenditorial e	Validità e sostenibilità tecnico- economica e finanziaria del progetto	Non adeguato =	0	Adeguato =	70
	Domanda presentata dalla categoria di soggetti prioritari "donna"	Non rispondente =	0	Rispondente =	10
Priorità	Domanda presentata dalla categoria di soggetti prioritari "giovani"	Non rispondente =	0	Rispondente =	10
	Domanda presentata da "nuovi imprenditori"	Non rispondente =	0	Rispondente =	10

Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile è di **70/100**, <u>derivanti dalla validità e sostenibilità tecnico-economica e finanziaria dello stesso</u>.

I progetti finanziabili saranno ammessi a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di istruttoria.

ART. 9. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

SFIRS, ricevute le determinazioni da parte dell'Autorità di Gestione, notificherà la relativa concessione al beneficiario (indicando l'importo del finanziamento concesso e tutte le condizioni contrattuali deliberate), il quale dovrà inviare entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta notifica, una nota di adesione contenente l'assunzione dei seguenti obblighi:

- per le imprese costituende, le stesse dovranno costituirsi entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento ed avviare l'attività entro i successivi sei mesi, fatta salva la possibilità di concordare una proroga previa dimostrazione di comprovati motivi ostativi;
- <u>per le imprese di nuova costituzione ed inattive</u> le stesse dovranno avviare l'attività entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento;
- per le imprese esistenti, che hanno optato per il regime "de minimis", le stesse dovranno compilare la dichiarazione nella quale si attesta che gli aiuti de minimis complessivi ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedono la soglia stabilita all'art. 3, comma 2 del Regolamento UE 1407/2013, pari a Euro 200.000,00; quelle che hanno optato per il regime di aiuti di cui al Reg. 651/2014 dovranno compilare la relativa dichiarazione e l'allegato sul cumulo degli Aiuti;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;











- adempiere all'invio delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro ai servizi competenti, secondo quanto definito dal Decreto Interministeriale del 30 Ottobre 2007;
- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L. 68/1998 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- presentare annualmente il certificato di vigenza;
- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di finanziamento:
- mantenere nell'attivo dell'impresa e nell'unità operativa del beneficiario, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature oggetto dell'iniziativa finanziata, impegnandosi altresì a mantenere in essere l'attività che è stata oggetto di finanziamento, nonché la localizzazione nel territorio comunale del POIC di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 44-bis del DPR 445/2000, (introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera d), della legge 183/2011) le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio da SFIRS.

Il beneficiario dovrà altresì attenersi ai seguenti obblighi:

- rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma (2019) a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi per la Regione Autonoma Sardegna, lo Stato Italiano e l'Unione Europea;
- mantenere una contabilità di progetto riferita al finanziamento percepito tale da consentire che le spese relative al progetto oggetto del finanziamento siano facilmente riscontrabili da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive:
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da SFIRS e/o dalla Regione Autonoma Sardegna entro i termini fissati.

L'elenco definitivo dei beneficiari sarà reso pubblico dall'Autorità di Gestione ai Comuni sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna e di SFIRS SpA.

ART. 10. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un'unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.

ART. 11. INCASSO E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

SFIRS provvederà all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato, ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.











Nel caso di inadempienza da parte dei beneficiari, la SFIRS, dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, nel caso di fallimento dell'attività imprenditoriale finanziata o nei casi in cui per eventi di natura particolare o generale lo ritenga opportuno e necessario, SFIRS porterà la pratica all'attenzione dell'Autorità di Gestione informandola in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca dei finanziamenti concessi e formulando una proposta in merito. L'Autorità di Gestione provvederà ad avviare le opportune azioni di recupero del credito, in coerenza con quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.6.2011 e successive modifiche.

ART. 12. MONITORAGGIO

SFIRS assicura per la durata del finanziamento la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità con le necessità dell'Autorità di Gestione. La SFIRS assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei seguenti documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di finanziamento presentate dai destinatari finali complete della documentazione di supporto (business plan, budget previsionali, altre informazioni richieste dal Soggetto Gestore tramite il modulo di presentazione della domanda);
- dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti de minimis/ Reg. 651/2014 percepiti;
- atti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario e relative condizioni contrattuali;

Assicura, inoltre, la verifica della documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso al destinatario per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento e nel Business Plan presentato, attraverso le verifiche in loco svolte secondo il Piano dei Controlli concordato con la Regione.

ART. 13. REVOCA

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel contratto determina la revoca del finanziamento, la risoluzione del contratto e l'avvio della procedura di recupero delle somme erogate e non ancora rimborsate.

Cagliari,

SFIRS S.p.A.

Il Project Manager

Dott. Damiano Deledda